Estratto di patto parasociale pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e degli artt. 129 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche

In data 30 ottobre 2009 (la "Data di Sottoscrizione"), Donatella Ratti ("DR") e Ratti S.p.A. ("Ratti" o anche la "Società"), da un lato, e Faber Five S.r.l. ("Faber") e Marzotto S.p.A. ("Marzotto" e, unitamente a Faber, gli "Investitori"), dall'altro lato, hanno concluso un accordo quadro (l"Accordo Quadro") volto a delineare i termini e le condizioni del progetto di ristrutturazione finanziaria e industriale della Società e gli impegni che le Parti intendono assumere, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., al fine di darvi attuazione (DR, la Società e gli Investitori di seguito denominati congiuntamente le "Parti").

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche (il "TUF").

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro hanno ad oggetto azioni ordinarie di Ratti, società avente sede legale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, capitale sociale di Euro 6.854.500,00, rappresentato da n. 52.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, C.F., P.IVA e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Como: 00808220131, le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Soggetti aderenti all'Accordo Quadro e strumenti finanziari dagli stessi detenuti

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro vincolano DR, la Società e gli Investitori. Gli obblighi previsti dall'Accordo Quadro in capo agli Investitori sono assunti con vincolo di solidarietà tra gli Investitori medesimi.

Alla Data di Sottoscrizione:

- <u>DR</u>: è titolare di n. 25.818.887 azioni ordinarie Ratti, pari al 49,652% del capitale sociale della stessa, e riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato della Società
- <u>Faber</u>: società avente sede legale in Milano, viale Jenner n. 51, capitale sociale deliberato per Euro 10.100.000,00 sottoscritto e versato per Euro 100.000,00, C.F., P.IVA e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 06334670962, partecipata dall'Ing. Antonio Favrin che riveste nella stessa la carica di Amministratore Unico; la società non è titolare di azioni Ratti.
- Marzotto: società avente sede legale in Milano, via Turati n. 16/18, capitale sociale di Euro 73.986.302,00, rappresentato da n. 73.986.302 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, C.F., P.IVA e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: IT00166580241; la società non è titolare di azioni Ratti.

Successivamente all'esecuzione degli aumenti di capitale di cui al successivo paragrafo 4.1:

- Donatella Ratti sarà titolare di un numero di azioni compreso tra circa n. 45.200.000 e circa n. 64.800.000 - a seconda del numero di azioni che saranno sottoscritte dagli altri soci -, rappresentative di una partecipazione al capitale sociale di Ratti compresa tra il 16,5% ed il 23,7% e di una quota delle azioni conferite all'Accordo Quadro compresa tra il 19,85% ed il 26,20%;
- Faber sarà titolare di n. 91.250.000 azioni della Società, rappresentative del 33,364% del capitale sociale di Ratti e di una quota delle azioni conferite all'Accordo Quadro compresa tra il 40,07% e il 36,90%;
- Marzotto sarà titolare di n. 91.250.000 azioni della Società, rappresentative del 33,364% del capitale sociale di Ratti e di una quota delle azioni conferite all'Accordo Quadro compresa tra il 40,07% e il 36,90%.

4. Contenuto dell'Accordo Quadro

4.1 Ricapitalizzazione della Società e ingresso degli Investitori nel capitale sociale di Ratti

L'Accordo Quadro prevede che sia deliberata ed eseguita, nei termini e con le modalità di seguito precisati, un'operazione di ricapitalizzazione della Società che prevede:

- (i) la riduzione del capitale sociale nell'ammontare necessario a coprire integralmente le perdite risultanti dalla situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2009 redatta ai sensi dell'art. 2446 c.c. (la "Riduzione");
- (ii) il successivo aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 25.251.000,00, mediante emissione di complessive n. 221.500.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, come segue:
 - (a) un aumento di capitale a pagamento inscindibile, con emissione di n. 39.000.000 nuove azioni ordinarie da offrirsi in sottoscrizione agli aventi diritto ad un prezzo di emissione di Euro 0,114 per azione, comprensivo di sovrapprezzo, pari ad un importo complessivo di Euro 4.446.000,00 (l'"Aumento in Opzione"):
 - (b) un ulteriore aumento di capitale a pagamento inscindibile, con emissione di complessive n. 182.500.000 nuove azioni ordinarie da riservarsi in sottoscrizione a Marzotto, quanto a n. 91.250.000 azioni, e a Faber, quanto a n. 91.250.000 azioni, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., ad un prezzo di emissione di Euro 0,114 per azione, comprensivo di sovrapprezzo, pari ad un importo complessivo di Euro 20.805.000,00 (1)"Aumento Riservato" e, unitamente all'Aumento in Opzione, gli "Aumenti").

In relazione all'operazione sopra descritta, le Parti hanno assunto i seguenti impegni, ciascuna per quanto di propria competenza come *infra* precisato:

(1) la Società ha assunto l'impegno a convocare l'assemblea straordinaria di Ratti per l'approvazione delle proposte relative alla Riduzione e agli Aumenti e a fare quanto necessario e richiesto ai sensi della normativa vigente affinché le azioni di nuova emissione rivenienti dagli Aumenti siano offerte in sottoscrizione agli aventi diritto nei termini e con le modalità previste nell'Accordo Quadro; in particolare, la Società si è impegnata a:

- (a) offrire in sottoscrizione le azioni rivenienti dall'Aumento in Opzione il primo giorno di mercato aperto della settimana successiva alla più lontana nel tempo tra: (i) la data in cui le condizioni sospensive riguardanti gli impegni di sottoscrizione da parte di DR e degli Investitori, di cui ai successivi punti (2)(b) e (3), si saranno verificate; e (ii) la data in cui Consob avrà approvato il prospetto di sollecitazione e di quotazione necessario a dare corso agli Aumenti (la "Data di Inizio dell'Offerta in Opzione");
- (b) offrire in sottoscrizione ed assegnare agli Investitori, previo adempimento da parte di questi ultimi agli obblighi di cui al successivo punto (3), le azioni rivenienti dall'Aumento Riservato l'ultimo giorno lavorativo della settimana antecedente la Data di Inizio dell'Offerta in Opzione (la "Data di Esecuzione"), fermo restando che le azioni rivenienti dall'Aumento Riservato saranno prive della cedola relativa ai diritti di opzione inerenti all'Aumento in Opzione;
- (c) offrire in sottoscrizione a DR le azioni che eventualmente risultassero inoptate ad esito dell'offerta in borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c.;
- (2) DR si è impegnata entro 3 giorni lavorativi precedenti la Data di Esecuzione:
 - (a) ad effettuare versamenti a favore della Società (a titolo di finanziamento soci infruttifero) a garanzia dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento in Opzione per un importo complessivo di Euro 4.446.000,00 (importo dalla medesima DR già depositato in un conto vincolato entro i tre giorni lavorativi successivi alla data dell'Assemblea convocata per deliberare gli Aumenti); e
 - (b) ad esercitare i diritti di opzione alla medesima spettanti e a sottoscrivere le azioni che eventualmente risultassero inoptate ad esito dell'offerta in borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c.;
- 3) gli Investitori si sono impegnati a sottoscrivere e, contestualmente, a liberare integralmente, alla Data di Esecuzione, l'Aumento Riservato, ciascuno per la parte di propria spettanza, per un importo complessivo di Euro 20.805.000,00 come sopra indicato al precedente punto (ii)(b).

4.2 Gestione interinale della Società

Fatto salvo quanto diversamente disposto nell'Accordo Quadro, la Società si è impegnata a fare in modo che - dalla Data di Sottoscrizione e sino all'avvenuta esecuzione degli Aumenti - tutte le società del Gruppo Ratti siano correttamente e prudentemente gestite conformemente ai criteri gestionali utilizzati in passato, nel rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili e degli obblighi assunti, senza concludere o modificare o risolvere contratti o porre in essere atti di qualsiasi genere che per la loro natura, per i loro scopi o per la loro durata eccedano i limiti della normale ed ordinaria attività di impresa. L'Accordo elenca una serie di operazioni che - a titolo meramente esemplificativo - la Società non potrà compiere, senza il consenso degli Investitori, che non potrà essere rifiutato senza una specifica motivazione e che potrà essere espresso anche a mezzo degli Amministratori Cooptati (come infra definiti al successivo paragrafo 4.4(1)(i)), tra le quali, rientrano, tra l'altro: l'assunzione di nuovi impegni di natura finanziaria per importi superiori ad Euro 500.000,00 (fatta salva la sottoscrizione del contratto di finanziamento di cui al successivo paragrafo 5.); l'acquisto o la dismissione di aziende e/o partecipazioni (anche sotto forma di finanziamenti in conto futuri aumenti di capitale o di altra natura), qualunque sia il loro valore, o beni costituenti immobilizzazioni aventi un valore superiore a Euro 250.000,00 per singola operazione; il compimento di operazioni con "parti correlate" (come definite nei principi contabili internazionali) e in generale il compimento di ogni altro atto incompatibile con le finalità dell'operazione prevista nell'Accordo Quadro.

In deroga a quanto precede, le società del Gruppo Ratti, senza il preventivo consenso degli Investitori, potranno comunque compiere le operazioni di seguito elencate: anticipazioni su flussi/fatture nei limiti consentiti dalle linee a breve auto-liquidanti; trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Cadorago in esecuzione del preliminare di compravendita sottoscritto in data 27 luglio 2009; pagamenti per incentivi all'esodo in attuazione del piano di ristrutturazione deliberato nel piano 2009-2011 nei limiti degli stanziamenti risultanti dal resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009.

4.3 Impegno di voto di DR

DR si è impegnata a votare a favore delle proposte relative agli Aumenti con tutte le azioni Ratti in suo possesso.

4.4 Composizione del Consiglio di Amministrazione della Società e deleghe di poteri

- Con riferimento al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica:
- (i) DR si è impegnata a far sì che, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società convocato per il giorno 12 novembre 2009, due consiglieri rassegnino le proprie dimissioni e che in pari data il Consiglio nomini per cooptazione, in loro vece, due amministratori indicati congiuntamente dagli Investitori (gli "Amministratori Cooptati");
- (ii) la Società si è impegnata a far sì che vengano conferite, ad uno degli Amministratori Cooptati, le deleghe che le Parti, secondo buona fede, valuteranno necessarie ad assicurare una ordinata transizione nella gestione degli affari sociali ed a porre le premesse per il più rapido avvio del processo di riorganizzazione e sviluppo industriale della Società;
- (iii) qualora non fosse possibile procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con effetto dalla Data di Esecuzione (secondo quanto previsto al punto (2) che segue), DRsi è impegnata a fare in modo che, alla Data di Esecuzione: (x) tutte le deleghe conferite dal o su mandato del Consiglio siano revocate o comunque rimesse dai delegati; (y) il Consiglio deleghi tutte le proprie attribuzioni, salvo quelle indelegabili ai sensi di legge o di statuto, ad uno degli Amministratori Cooptati; (z) il Consiglio non revochi le deleghe conferite ai sensi del precedente punto (y), non avochi a sé operazioni rientranti nella delega e non impartisca direttive al consigliere delegato; (w) il Consiglio di Amministrazione non assuma deliberazioni se non con il voto favorevole di almeno uno degli Amministratori Cooptati.
- (2) Con riferimento al nuovo Consiglio di Amministrazione:
- (i) DR si è impegnata a fare in modo che tutti gli amministratori in carica della Società (ad eccezione degli Amministratori Cooptati) si dimettano o altrimenti cessino dalla carica con effetto dalla data di nomina dei nuovi amministratori e a tal fine la Società si è impegnata a convocare un'Assemblea ordinaria (da tenersi entro la prevedibile Data di Esecuzione) per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione che, per quanto possibile, entrerà in carica a

- partire dalla Data di Esecuzione;
- (ii) DR si è altresì impegnata a presentare una lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio, contenente i nominativi indicati dagli Investitori, nonché a votare a favore di tale lista con tutte le azioni Ratti in suo possesso, fermo restando che DR assumerà nel nuovo organo amministrativo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione con i poteri statutari e di legge per almeno un biennio.

4.5 Trasferimento delle azioni Ratti possedute da DR

DR si è impegnata a non disporre (salvo il caso in cui ciò si renda necessario per ripristinare il flottante ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF):

- (i) fino al 31 agosto 2011 (o, nel caso in cui la Data di Esecuzione sia successiva al 1° marzo 2010, fino al termine del diciottesimo mese successivo alla Data di Esecuzione), delle azioni Ratti possedute da DR alla Data di Sottoscrizione e di quelle che la stessa possiederà alla Data di Esecuzione;
- (ii) fino al 31 agosto 2010 (o, nel caso in cui la Data di Esecuzione sia successiva al 1° marzo 2010, fino al termine del sesto mese successivo alla Data di Esecuzione), delle azioni Ratti sottoscritte da DR a valere sull'Aumento in Opzione.

Nel caso in cui, per effetto dell'esecuzione degli Aumenti, si verificassero i presupposti di cui all'art. 108, comma 2, del TUF, DR dovrà cedere a terzi un numero di azioni Ratti sufficiente, ai sensi di legge, per ripristinare il flottante.

5. Condizioni Sospensive degli impegni delle Parti

Gli impegni di DR e degli Investitori di cui al precedente paragrafo 4.1, punto (2)(b) e punto 4.1(3) sono condizionati:

- alla definitiva approvazione da parte dei competenti organi delle banche interessate dei termini e delle condizioni del finanziamento (in conformità a quanto previsto nella *Comfort letter* e relativo *term sheet* allegati all'Accordo Quadro) e alla sottoscrizione del relativo contratto;
- al positivo parere della Consob, reso in forma scritta o in qualunque altra forma giudicata soddisfacente dagli Investitori, in merito all'applicazione all'operazione prevista nell'Accordo Quadro dell'esenzione dall'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto prevista dall'art. 106, comma 5, lett. a), del TUF e dall'art. 49, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche o, comunque, ad un provvedimento della Consob in tal senso reso ai sensi dell'art. 106, comma 6, del TUF;
- se richiesto dalla normativa applicabile, al rilascio delle necessarie ed incondizionate autorizzazioni da parte delle competenti Autorità Antitrust.

Gli impegni degli Investitori di cui al precedente paragrafo 4.1, punto (3) sono altresì condizionati:

- alla cooptazione nel Consiglio di Amministrazione della Società dei due Amministratori Cooptati, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.4, punto (1)(i);
- alle intervenute dimissioni o alla cessazione dalla carica di tutti gli amministratori in carica della Società, ad eccezione degli Amministratori Cooptati, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.4, punto (2)(i);
- all'adempimento da parte di DR degli impegni ad effettuare i versamenti a favore della Società a garanzia dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento in Opzione e ad esercitare i diritti di opzione spettanti alla medesima DR (cfr. paragrafo 4.1, punto (2));
- nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con effetto dalla Data di Esecuzione (cfr. paragrafo 4.4, punto (2)), al fatto che tutte le deleghe conferite dal o su mandato del Consiglio siano revocate o comunque rimesse dai delegati e che il Consiglio deleghi tutte le proprie attribuzioni, salvo quelle indelegabili ai sensi di legge o di statuto, ad uno degli Amministratori Cooptati (cfr. paragrafo 4.4, punto (1)(iii)).

Gli impegni della Società relativi all'offerta in sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'Aumento in Opzione sono condizionati all'esecuzione dell'Aumento Riservato.

6. <u>Diritto di recesso degli Investitori</u>

- (1) Ciascuno degli Investitori potrà recedere dall'Accordo Quadro, dandone comunicazione, a pena di decadenza dal diritto di recesso, entro 10 (dieci) giorni dal giorno in cui sarà venuto a conoscenza del verificarsi della relativa causa di recesso, qualora:
- le perdite ante imposte di periodo risultanti dal resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009 di cui all'art. 154-ter TUF siano superiori ad Euro 4.750.000,00;
- l'Assemblea straordinaria della Società non approvi gli Aumenti o, comunque, non li approvi entro il 28 febbraio 2010;
- alla data del 15 giugno 2010, l'Aumento in Opzione non sia stato eseguito in conformità all'Accordo Quadro;
- dopo la Data di Sottoscrizione, ma prima della Data di Esecuzione, emergano, o comunque si verifichino, fatti, eventi o circostanze di carattere straordinario od imprevedibile da cui derivi o possa oggettivamente derivare un rilevante effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della Società, non imputabile ad atti e/o comportamenti riconducibili agli Investitori e/o agli amministratori della Società da questi designati.
- (2) In caso di esercizio del diritto di recesso da parte di uno degli Investitori ai sensi del precedente punto (1), l'Accordo Quadro cesserà di avere effetto tra le Parti, senza che né la Società né DR né quello tra gli Investitori che non abbia esercitato il diritto di recesso possano pretendere alcunché a titolo di danni, rimborsi, spese, costi e/o ad altro titolo. In tal caso, gli Investitori faranno in modo gli Amministratori Cooptati, ove già nominati dal Consiglio a tale data, rassegnino le proprie dimissioni, dichiarando di non aver nulla a pretendere dalla Società.

7. Condizione risolutiva dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro dovrà intendersi risolto e definitivamente inefficace qualora le condizioni sospensive degli impegni di DR e degli Investitori di cui al precedente paragrafo 5. non si verifichino entro il 15 luglio 2010.

Le disposizioni del precedente paragrafo 6., punto (2) si applicano, *mutatis mutandis*, anche nel caso in cui si verifichi la condizione risolutiva prevista dal presente paragrafo 7.

8. Deposito al Registro delle Imprese

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro saranno depositate presso il Registro delle Imprese di Como nei termini di legge.

7 novembre 2009